

*Spett/li Imprese iscritte alla Cassa Edile L'Aquila
Studi di Consulenza del Lavoro
Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI*

CIRCOLARE n. 1/2006

OGGETTO:

- 1) **D.U.R.C. - regolarità imprese – B.N.I. banca dati nazionale imprese irregolari – adempimenti vari**
- 2) **DENUNCIA TELEMATICA**
- 3) **RIMBORSO INDENNITA' ANTICIPATE PER MALATTIA/INFORTUNIO**
- 4) **D.P.I.**
- 5) **MUTUALIZZAZIONE PREVEDI**
- 6) **ASSOGGETTABILITA' FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE EX ART.36 Lettera a) CCNL EDILIZIA 20/05/2004**

1) DURC – regolarità imprese – B.N.I. Banca dati Nazionale Imprese Irregolari

Dal 1° gennaio 2006 la normativa sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sarà efficace e operativa in tutto il territorio nazionale e, pertanto, da tale data **le imprese edili con dipendenti, gli intermediari (consulenti del lavoro e associazioni di categoria), le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Privati a rilevanza Pubblica e le SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende) dovranno obbligatoriamente richiedere il DURC** per appalti pubblici, lavori privati, attestazioni SOA, iscrizione agli albi fornitori, richieste finanziamenti e sovvenzioni **collegandosi alternativamente** al portale orizzontale www.sportellounicoprevidenziale.it oppure ai portali verticali www.inps.it o www.inail.it utilizzando i codici di accesso assegnati dai rispettivi Enti.

La procedura per l'emissione del DURC prevede che le Casse Edili devono accertare la regolarità delle imprese e verificare se le stesse hanno rispettato gli adempimenti e termini, stabiliti a livello nazionale dalle Parti Sociali, dal Comitato per la Bilateralità, dall'INPS e dall'INAIL, di seguito indicati.

- o **L'invio telematico delle denunce mensili**, che devono contenere **l'elenco dei cantieri attivi** (pubblici e privati).
- o **L'indicazione, per tutti gli operai denunciati**, del cantiere ove gli stessi sono prevalentemente impiegati. Per ogni lavoratore occorre indicare **tutte le ore contrattuali lavorabili nel mese (lavorate e non lavorate)**, e le causali di assenze, come previsto dal vigente CCNL edilizia e normativa in materia
- o Per facilitare i controlli dei dati e segnalare tempestivamente eventuali anomalie, è mantenuto il **termine invio delle denunce mensili** al 20° giorno del mese successivo ,anche se non costituisce irregolarità l'invio **entro la fine del mese successivo a quello di riferimento**
- o Nella denuncia **è obbligatorio indicare la data di sospensione dell'attività nella provincia poiché l'omissione renderà l'impresa irregolare**

LA DENUNCIA MENSILE SARA' CONSIDERATA CORRETTAMENTE INVIATA E COMPLETA SOLO DOPO AVER ACQUISITO IL RIEPILOGO, DEBITAMENTE TIMBRATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA.

- o **Il versamento degli accantonamenti e contributi** deve essere coerente con l'importo denunciato e calcolato e deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento. Per tale adempimento è mantenuto il termine del 20° giorno del mese successivo per consentire il controllo dei dati, anche se non costituisce irregolarità il versamento effettuato **entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.**

Per quanto riguarda l'accertamento della data effettiva del versamento da parte dell'impresa, in considerazione delle norme interbancarie per la gestione dei bonifici tra diversi istituti, sarà considerato effettuato nei termini il **bonifico bancario ordinato entro la fine del mese** e accreditato a favore della Casa Edile non oltre il 5° giorno del mese seguente a quello in cui deve essere effettuato il versamento.

Nell'ordine bonifico occorre sempre **indicare la valuta fissa per il beneficiario** per evitare il pagamento di interessi di mora, nel caso in cui prassi bancarie determinano accrediti con valuta successiva rispetto ai termini sopra indicati e, soprattutto, per evitare che detti ritardi comportino l'inserimento dell'impresa nell'elenco di quelle irregolari da inviare alla B.N.I.

- **Il pagamento degli eventuali interessi di mora per i versamenti effettuati in ritardo, scaduto il termine ad adempiere comunicato dalla Cassa Edile.** Gli interessi di mora devono essere calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima applicata dall'INPS in caso di omissione contributiva (attualmente pari al 7,50%). **Con decorrenza dal mese di competenza Novembre 2005**, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31/12/2005 (fine del mese successivo), le maggiorazioni contributive dovute per ritardato versamento (quindi dal 1° Gennaio 2006 in poi) sono sostituite da **interessi di mora**, da calcolarsi secondo le disposizioni nazionali, (vedi deliberazione n. 4 del 14/10/2005 del Comitato per la Bilateralità inviata per e-mail in data 29/11/2005), attualmente **pari al 3,75% su base annua**. Resta immutato il calcolo delle maggiorazioni contributive da versare per i ritardati pagamenti per le competenze fino ad Ottobre 2005. **L'accertamento di importi a debito non superiori ad € 100,00 non determina l'irregolarità fino alla scadenza del termine ad adempiere comunicato dalla Cassa Edile all'impresa interessata.**
- **Il rispetto del piano di rateizzazione** cui sono state ammesse le imprese che in particolari situazioni hanno chiesto ed ottenuto alla Cassa Edile tale beneficio.
Tale agevolazione è di assoluta novità per la Cassa Edile ed è **concessa in via eccezionale in presenza di idonee garanzie offerte dall'impresa, per un periodo massimo di sei mesi**, maggiorati degli interessi calcolati al tasso in precedenza indicato. I periodi ammessi a rateizzazione devono essere regolarizzati entro le scadenze utili per la liquidazione degli accantonamenti agli operai (31 Maggio o 20 novembre di ogni anno).
Sull'istanza di rateizzazione delibera il Comitato di Presidenza con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
Il beneficio accordato decade se non si provvede, nei termini indicati, alla trasmissione telematica delle denunce ed al relativo versamento degli accantonamenti e contributi dovuti durante il periodo di rateizzazione.
- **Le imprese di nuova costituzione**, debbono iscriversi alla Cassa Edile nel momento in cui avviano l'attività produttiva con dipendenti e saranno considerate **provvisoriamente in regola** fino al compimento del termine per la presentazione della denuncia e relativo versamento degli accantonamenti e contributi.
- **Le imprese già operanti**, che si iscrivono alla Cassa Edile entro il 14 febbraio 2006, sono tenute al versamento dei contributi e degli accantonamenti a partire dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso, mentre, quelle che si iscriveranno dopo tale termine non beneficeranno di tale agevolazione.
- **Entro il 14 febbraio 2006 le imprese che versano in una situazione di irregolarità riferita a periodi antecedenti il mese di settembre 2005**, e per i quali la Cassa non abbia in corso azioni di recupero, possono:
 - regolarizzare in unica soluzione il debito per contributi ed accantonamenti senza oneri aggiuntivi (interessi di mora) rispetto a quanto dovuto;
 - presentare istanza di rateizzazione del debito da estinguere massimo entro il 31 maggio 2006.

Per emettere il DURC la Cassa Edile dovrà ottenere specifica autorizzazione di nulla osta dalla B.N.I. (BANCA DATI NAZIONALE DELLE IMPRESE IRREGOLARI) alla quale tutte le Casse Edili dovranno inviare mensilmente l'elenco delle imprese che non sono regolari a causa del mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti.

La B.N.I. è costituita presso la CNCE ed è affidata, per accordi delle Parti Sociali Nazionali, alla responsabilità e gestione del Comitato per la Bilateralità, le cui delibere sono state inviate per e-mail in data 29/11/2005, unitamente alla circolare del Ministero del Lavoro del 12/7/2005.

La regolarità dell'impresa sull'intero territorio nazionale consentirà di emettere il DURC per:

- la verifica della dichiarazione di regolarità resa dall'impresa in occasione di partecipazione a gara d'appalto (unica circostanza in cui può essere rilasciata un'autocertificazione);
- l'aggiudicazione di un appalto e la stipula del contratto, quando richiesto;
- il pagamento del S.A.L. e del saldo finale per il periodo di esecuzione dei lavori (nel caso in cui il termine finale ricada nel mese ancora non scaduto si terrà conto della regolarità del mese precedente, inoltre, per tali certificazioni si terrà conto della situazione di regolarità nella provincia ove sono stati eseguiti i lavori);

- ogni altra certificazione per finanziamenti, iscrizioni ad albi, qualificazione, ecc., ecc.
- l'esecuzione dei lavori privati

Per i lavori privati in edilizia si ricorda che **Il DURC**, che avrà validità di un mese, **deve essere richiesto dalle imprese edili con dipendenti** prima dell'inizio dei lavori oggetto di D.I.A. o permesso di costruire, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, con l'obbligo per l'impresa di comunicare formalmente alla Cassa Edile il luogo ove si svolgono i lavori e l'avvio del singolo cantiere.

L'obbligo di cui sopra fa capo ad ogni impresa edile con dipendenti che sarà impegnata nel tempo alla realizzazione dell'opera.

LA SCRIVENTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI NON REGOLARITA' DERIVANTI DA:

- **ERRONEA, INESATTA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE,**
- **MANCATA COMUNICAZIONE DELLA DATA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA**
- **MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER L'INVIO TELEMATICO DELLE STESSE E RELATIVO RIEPILOGO,**
- **MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI, CONTRIBUTI ED EVENTUALI INTERESSI DI MORA.**